

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA' PRESTATI DA UN COMPONENTE DI UN ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 61, III COMMA, D. LGS. N. 276 DEL 2003.

tra

La Società _____ (di seguito la Società), con capitale sociale di euro 10.000,00,
in corso di immatricolazione presso il registro della Camera di Commercio di Varese, con sede in _____
in persona del suo Presidente,
con i poteri per sottoscrivere la presente come dichiara e garantisce

da un lato;

e

il Sig. _____ (di seguito AT), nato a _____ il _____
residente in via _____ a _____

dall'altro lato

La Società e AT sono individuati congiuntamente anche come le Parti o individualmente come la Parte.

Premesso

- a. Che la Società ha individuato in AT, socio di minoranza della Società medesima, le competenze professionali per l'attribuzione della carica di Consigliere di Amministrazione;
- b. che la Società ha, altresì, nominato AT Amministratore Delegato della medesima;
- c. che il presente contratto di collaborazione viene stipulato tra le Parti per regolamentare il rapporto tra la Società medesima ed AT in qualità di Amministratore Delegato.

Tutto ciò premesso e a valere quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – PRESTAZIONE

1.1 Autonomia della prestazione.

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 61, comma III, D. Lgs. n. 276 del 2003, sarà regolato dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, con esclusione ad ogni altro effetto di qualsiasi vincolo di dipendenza.

L'attività oggetto del presente contratto, quindi, verrà resa in assenza di qualsivoglia vincolo di dipendenza, ad eccezione dei vincoli imposti dalla necessità di esercitare le proprie funzioni secondo le indicazioni e le esigenze della Società, in esecuzione dei poteri che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Su riserva di un esatto adempimento delle proprie funzioni, AT svolgerà la propria attività senza vincolo di orario o di presenza in Società, il rapporto tra le Parti non potrà avere, in alcun caso, le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato.

1.2 Modalità di svolgimento della prestazione.

Per l'effettuazione del presente incarico di consulenza AT opererà in azienda, prevalentemente nell'ambito della sede, e sulla base di specifiche esigenze correlate allo svolgimento dell'incarico di AD, potrà recarsi presso terzi (enti, società, istituzioni), esterni alla Società di cui avrà la rappresentanza.

AT dirigerà e collaborerà con i dipendenti della Società al fine di realizzare il suo incarico.

1.3 Funzioni di AT

1.3.1 Specificamente, nello svolgimento delle proprie funzioni di Consigliere di Amministrazione e di Amministratore Delegato della Società e nel rispetto dei limiti imposti alla propria delega dalla delibera che lo nominerà Amministratore Delegato (che si allega al presente contratto sub all. A e ne costituisce parte integrante e sostanziale), dall'atto costitutivo e dallo statuto della Società, AT si occuperà di

- Gestire la Società a livello giuridico, amministrativo e finanziario.
- Sovrintendere direttamente tutte la attività della Società, essendo quest'ultima agente commerciale sul territorio italiano dei marchi IXON ed Access Line. AT eserciterà le Attività di commercializzazione, di marketing, di formazione dei venditori, di promozione della Società, di predisposizione delle strategie pubblicitarie al fine di incrementare gli ordini di acquisto da parte dei clienti; di predisporre ed impostare la realizzazione del piano Marketing annuale così come predisporre e seguire il servizio post-vendita.

1.3.2 AT dovrà ottenere l'autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società prima di concludere qualsiasi operazione o contratto che comporti costi per la Società superiore ad € 4000 ed inferiore ad € 10.000.

1.3.3 AT, in qualità di Amministratore Delegato e in adempimento del presente contratto, aggiornerà mensilmente il Consiglio di Amministrazione della Società sull'attività svolta.

Articolo 2 – REMUNERAZIONE

2.1 Remunerazione fissa

2.1.1 AT avrà garantita, per tutta la durata della carica di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società, la percezione di una remunerazione fissa annua lorda di 56.000 euro.

2.1.2 Questa remunerazione sarà erogata pro quota per dodicesimi mensilmente, a mezzo di bonifico bancario, entro il quinto giorno successivo alla fine di ogni mese.

2.2 Premio

2.2.1 AT avrà la possibilità di maturare e percepire un compenso aggiuntivo annuale lordo pari al 2% del fatturato annuo della Società, come risultante dal bilancio di esercizio regolarmente approvato, legato al raggiungimento di determinati obiettivi come individuati nelle tabelle allegate (all. B) da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2.2.2 Il premio così calcolato sarà versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio.

2.3 Rimborso spese

- 2.3.1 AT avrà diritto al rimborso di tutte le spese inerenti a trasferte e viaggi nell'ambito delle sue funzioni di Amministratore Delegato dietro presentazione dei relativi giustificativi e nei limiti di un budget approvato.
- 2.3.2 AT avrà diritto all'utilizzo di un telefono cellulare, unitamente al rimborso di tutte le spese inerenti l'utilizzo di detto telefono nell'ambito delle sue funzioni di Amministratore Delegato e nei limiti di un budget approvato.
- 2.3.3 AT avrà altresì diritto all'utilizzo di un'autovettura aziendale la cui potenza massima è fissata ad 8 cavalli fiscali francesi, unitamente al rimborso di tutte le spese inerenti all'utilizzo della medesima nell'ambito delle sue funzioni di Amministratore Delegato e nei limiti di un budget approvato.
- 2.3.4 Il rimborso delle spese di cui ai precedenti punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 sarà versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di presentazione dei relativi giustificativi.

Articolo 3 – PREVIDENZA

In base alla vigente disciplina contributiva, AT è tenuto ad iscriversi alla apposita Gestione separata istituita presso l'INPS.

La società provvederà al versamento della contribuzione previdenziale dovuta, ripartita secondo le seguenti modalità:

- 1/3 da trattenersi sulla remunerazione di AT,
- 2/3 a carico della Società.

Articolo 4 – OBBLIGAZIONE DI GARANZIA

Tra le parti è altresì convenuto che AT, per l'intero periodo previsto dall'art. 2.1 sia mallevato da ogni e qualsiasi onere e responsabilità nei confronti di terzi conseguentemente alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato della Società, fatta salva l'ipotesi in cui tali oneri o responsabilità derivino da colpa grave di AT e l'ipotesi di giusta causa come meglio definita al seguente articolo 6.3.

Articolo 5 – DURATA

Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato, salva la facoltà per ciascuna delle Parti di recedere con almeno 6 (sei) mesi di preavviso da comunicarsi all'altra Parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 6 – INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO – REMUNERAZIONE DELLA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

Qualora una delle Parti intenda recedere dal presente contratto in assenza di giusta causa, dovrà comunicarlo all'altra parte nei termini e con le modalità stabilite al precedente articolo 5.

- 6.1 Nell'ipotesi in cui nel corso dell'esercizio precedente la cessazione del rapporto il Volume d'Affari della Società e la percentuale degli Utili Netti sul Volume d'Affari della Società [(U.N./

V.A.) %] sono conformi ai budgets prefissati e indicati all'allegato C, dovendosi intendere per **conformi** i risultati anche inferiori fino al - 30 % dei budgets medesimi,

6.1.1 se la Società pone fine al presente rapporto in assenza di una giusta causa, dovrà corrispondere ad AT:

- un'indennità forfetaria e globale pari ad un anno di remunerazione fissa maggiorata della remunerazione variabile, entrambe calcolate sulla media delle remunerazioni nette percepite da AT nel corso dei due esercizi precedenti la cessazione del rapporto,
- un'indennità pari a 30% della remunerazione annuale fissa netta percepita da AT nel corso dell'anno precedente la cessazione del rapporto, quale remunerazione degli impegni di non concorrenza assunti da AT nei confronti della Società durante i due anni successivi alla cessazione del rapporto, sul territorio italiano nell'ambito della distribuzione dell'abbigliamento e degli accessori da moto;

6.1.2 se AT rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato della Società in assenza di una giusta causa AT non potrà pretendere il versamento di alcuna indennità. Rimarrà tuttavia vincolato agli impegni di segretezza e non concorrenza durante i due anni successivi la cessazione del rapporto, sul territorio italiano nell'ambito della distribuzione dell'abbigliamento e degli accessori da moto. In tale ipotesi, a titolo di penale per aver posto fine al contratto in assenza di giusta causa, si renderà applicabile una penale a carico di AT di importo pari al corrispettivo stabilito per l'impegno di non concorrenza con conseguente compensazione diretta tra tale penale e il corrispettivo dell'impegno di non concorrenza.

6.2 Nell'ipotesi in cui nel corso dell'esercizio precedente la cessazione del rapporto il Volume d'Affari della Società o la percentuale degli Utili Netti sul Volume d'Affari della società [(U.N./ V.A.) %] non sono conformi ai budgets prefissati all'allegato C, dovendosi intendere per **non conformi** un Volume d'Affari o degli Utili Netti che si discostino negativamente dai budgets prefissati di una percentuale superiore al 30%:

6.2.1 se la Società pone fine al presente rapporto in assenza di una giusta causa, dovrà corrispondere ad AT un'indennità pari al 30% della remunerazione annuale fissa netta percepita da AT nel corso dell'anno precedente la cessazione del rapporto, quale remunerazione degli impegni di segretezza e non concorrenza assunti da AT nei confronti della Società durante i due anni successivi alla cessazione del rapporto, sul territorio italiano nell'ambito della distribuzione dell'abbigliamento e degli accessori da moto,

6.2.2 se AT rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato della Società in assenza di una giusta causa, la Società sarà tenuta a corrispondere ad AT un'indennità pari al 15% della remunerazione annuale fissa netta percepita da AT nel corso dell'anno precedente la risoluzione del rapporto, quale remunerazione degli impegni di segretezza e non concorrenza assunti da AT nei confronti della Società durante i due anni successivi alla cessazione del rapporto, sul territorio italiano nell'ambito della distribuzione dell'abbigliamento e degli accessori da moto.

6.3 Nell'ipotesi in cui si verifichi una causa che non consenta nemmeno la prosecuzione provvisoria delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto di collaborazione (giusta causa), ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto con effetto immediato, fatta salva, per ognuna delle parti, la facoltà di agire per il risarcimento di ogni eventuale danno subito a causa di comportamenti imputabili all'altra parte.

6.3.1 In ipotesi di risoluzione del contratto da parte della Società a causa di inadempimento od inesatta esecuzione da parte di AT alle seguenti obbligazioni contrattuali:

- mancata o ritardata presentazione, reiterata per due volte consecutive, del rendiconto mensile al Consiglio di Amministrazione della Società conformemente a quanto previsto all'articolo 1.3.2,
- inosservanza degli obblighi di segretezza e/o non concorrenza come meglio definiti ai seguenti articoli 8 e 9,

quest'ultimo non potrà pretendere il versamento di alcuna indennità. Rimarrà tuttavia vincolato all'osservanza degli impegni di segretezza e non concorrenza durante i due anni successivi alla cessazione del rapporto, sul territorio italiano nell'ambito della distribuzione dell'abbigliamento e degli accessori da moto. In tale ipotesi, a titolo di penale per aver posto fine al contratto in assenza di giusta causa, si renderà applicabile una penale a carico di AT di importo pari al corrispettivo stabilito per l'impegno di non concorrenza con conseguente compensazione diretta tra tale penale ed il corrispettivo dell'impegno di non concorrenza.

6.3.2 In ipotesi di risoluzione del contratto da parte di AT a causa di inadempimento o di inesatta esecuzione da parte della Società alle seguenti obbligazioni contrattuali:

- mancato pagamento della remunerazione fissa entro il termine di trenta giorni a partire dalla data di ricezione della messa in mora di AT mediante lettera raccomandata,
- mancato pagamento della remunerazione variabile entro il termine di trenta giorni a partire dalla data di ricezione della messa in mora di AT mediante lettera raccomandata,
- mancato rimborso delle spese entro il termine di trenta giorni a partire dalla data di ricezione della messa in mora di AT mediante lettera raccomandata,
- mancato versamento della contribuzione previdenziale prevista dalla legge,

la Società dovrà corrispondere ad AT:

- un'indennità forfettaria globale pari ad un anno di retribuzione fissa maggiorata del premio calcolato sulla media delle remunerazioni nette ricevute durante i due esercizi commerciali precedenti alla cessazione del rapporto;
- un'indennità pari al 30% della remunerazione annuale fissa netta percepita da AT nel corso dell'anno precedente la cessazione del rapporto, quale remunerazione degli impegni di segretezza e non concorrenza determinati per i due anni successivi alla cessazione del rapporto, in tutto il territorio italiano nell'ambito della distribuzione dell'abbigliamento ed accessori da moto.

6.4 Le parti convengono che i budgets previsti all'Allegato C riguardano i 5 anni successivi alla firma del presente contratto. L'Allegato C potrà essere modificato annualmente dalle Parti di comune accordo.

In caso di mancato accordo tra le Parti, il fatturato al netto delle tasse previsto dalla Società per l'anno successivo dovrà essere pari a quello dell'anno precedente con una maggiorazione del 10%.



Articolo 7 – MODIFICHE CONTRATTUALI – AUTONOMIA DELLE CLAUSOLE.

- 7.1 Qualunque modifica del presente contratto dovrà essere effettuata dalle Parti per iscritto.
- 7.2 Nel caso in cui una qualsiasi previsione della presente scrittura privata fosse nulla o non operante per disposizione di legge, si intenderà non apposta e le altre disposizioni rimarranno in vigore.

Articolo 8 – SEGRETEZZA

AT si impegna espressamente, per tutta la durata del presente contratto nonché per i due anni successivi alla sua cessazione, a non divulgare o comunque a non utilizzare né direttamente né indirettamente dati o fatti inerenti l'attività della Società, i suoi criteri di produzione, distribuzione e/o organizzazione, il suo know-how dei quali verrà a conoscenza per effetto della attività dedotta nel presente contratto.

Articolo 9 – NON CONCORRENZA


- 9.1 AT si impegna, per tutta la durata del presente contratto, nonché, ai sensi dell'art. 2596 c.c., per i 2 (due) anni successivi alla cessazione del medesimo, a non svolgere diretta attività in concorrenza con la Società, ovvero nell'ambito della promozione/distribuzione di capi di abbigliamento e accessori per moto, nonché attività di consulenza, o attività in qualsiasi altra forma ivi compresa quella di lavoratore subordinato con responsabilità dirigenziali, in collaborazione con soggetti in concorrenza direttamente o indirettamente con la Società.
- 9.2 L'efficacia della presente clausola di non concorrenza avrà efficacia per i due anni successivi alla cessazione del rapporto, nell'ambito del territorio italiano, relativamente all'attività di distribuzione dell'abbigliamento e degli accessori da moto.
- 9.3 La remunerazione del presente impegno di non concorrenza è determinata in relazione alle condizioni e secondo le modalità previste al precedente articolo 6.

Articolo 10 – PRIVACY


AT autorizza la Società a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente rapporto di collaborazione, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003.

La presente scrittura privata viene redatta in due originali, di identico valore uno per ciascuno delle Parti, in Milano, il 21 Settembre 2007.


Per la
Il Presidente


Il Collaboratore

Per accettazione espressa, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. delle seguenti clausole:
1 (Prestazione), 2 (remunerazione), 6 (Indennità di fine rapporto – remunerazione della clausola di non concorrenza), 8 (segretezza), 9 (non concorrenza).


Il Collaboratore

Allegato A.

Verbale del CDA della Società contenente la nomina ad AD di AT e l'estensione della delega.

Allegato B.

Tabelle per la determinazione degli obiettivi annui e quantificazione del premio variabile annuo.

Allegato C.

Tabelle dei budgets previsti stabiliti per i 5 anni successivi alla sottoscrizione del presente contratto, aggiornabili con cadenza annuale.